



COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA  
ATTRAVERSO TELECAMERE  
FISSE E/O MOBILI

---

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03/05 2019

---



COMUNE DI MASCALI  
Città Metropolitana di Catania

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Mascali
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
- **Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.**



## ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune di Mascali, gestito e utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Nei locali delle forze dell'ordine sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
5. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.

## ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
  - b) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
  - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "Titolare", il Comune di Mascali nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "Responsabile", la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
  - f) Per "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
  - g) per "Interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in

- qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile;
  - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza fisso e/o mobile, attivato in uno dei punti individuati nell'allegato n.4.

### ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza fisso e/o mobile.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Mascali sono:
  - a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
  - b) la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
  - c) l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi, diverse da quelle previste nell'apposito regolamento;
  - d) verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato;
  - e) rilevare le infrazioni al codice della strada;
  - f) tutelare la sicurezza urbana;
  - g) promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di web-cam o camera on-line. In questo caso non devono essere rese visibili le persone riprese.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree video sorvegliate.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di "privacy".



## CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

### ART. 5 - NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

### ART. 6 - TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATO

1. Il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente, può designare per iscritto un Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lett e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega delle suddette funzioni nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia da parte del Responsabile.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. I soggetti autorizzati (gli incaricati) al trattamento, nominati dal Titolare o dal Responsabile nominato, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

6. La visione delle immagini registrate, lo spostamento della telecamera di video sorveglianza e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, a suoi delegati, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.

7. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

#### Accertamento di illeciti

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti per la sicurezza pubblica, l'incaricato della video sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia Locale e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.



4. Le immagini trasmesse e registrate dalle videocamere di sorveglianza sono consultabili solo dal Responsabile e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati.
5. L'Ufficio di Polizia Locale, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo dell'impianto comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti verranno utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

### CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### ART. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;
2. I dati personali sono ripresi attraverso telecamere mobili e/o fisse di videosorveglianza, posizionate in uno dei punti individuati nell'allegato 4 (o comunque installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, cimiteri, parchi pubblici ed immobili, del territorio urbano in corrispondenza dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale). I punti nel quale verranno installati gli impianti saranno individuati dalla Polizia locale in seguito alle indicazioni fornite dagli uffici comunali (ecologia, tecnico, ecc)
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia locale, a seguito di verifica individuale o a seguito di segnalazione da parte degli uffici Comunali o dell'appaltatore del servizio, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato. Le telecamere presentano le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta e dai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.
4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono comunque quelle già registrate oltre i sette giorni precedenti, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.



5. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4 comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

#### **ART. 9 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA**

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### **ART. 10 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA**

1. Il Comune di Mascali si obbliga ad affiggere all'ingresso del territorio comunale o in corrispondenza delle riprese, una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dagli artt. 13-14 del Regolamento Europeo relativo alla protezione dei dati personali (GDPR 679/2016).
2. Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Mascali si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

#### **ART. 11- DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, tra i quali quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di attenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. Per ciascuna delle richieste, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui ai presenti articoli riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi



agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti sopra menzionati, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 12 - SICUREZZA DEI DATI**

1. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle formalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso il Comando Polizia Locale di Mascali. Alla centrale, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone, se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

#### **ART. 13 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI**

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art.6;

b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;

c) all'Amministratore di Sistema del Comune di Mascali eventualmente nominato e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un



apposito "registro degli accessi" conservato nei locali della Polizia Municipale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- a) la data e l'ora dell'accesso;
- b) l'identificazione del terzo autorizzato;
- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

#### **ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEO SORVEGLIANZA**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti a un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

#### **ART. 15 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI**

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la graduazione di essi, attraverso specifiche credenziali di autenticazione.

#### **ART. 16 - COMUNICAZIONE DEI DATI**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Mascali a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 17 - NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della video sorveglianza.

### **ART. 18 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

### **ART. 19 - MODIFICHE REGOLAMENTARI**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

### **ART. 20 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.

### **ART. 21- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all' Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



**CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI**

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
3. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini è consentito solo:
  - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
  - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
  - all'Amministratore di Sistema eventualmente nominato e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;
7. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video.
8. Tutti gli accessi da parte di terzi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all' All. 2, nel quale dovranno comunque essere riportati:
  - la data e l'ora dell'accesso
  - l'identificazione del terzo autorizzato
  - gli estremi dell'autorizzazione all'accessoPer quanto riguarda il monitoraggio dell'accesso da parte dei soggetti autorizzati si rimanda all'art. 15 del presente regolamento.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

**PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI**

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento;
2. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
  - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
  - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
  - presenza di altre persone
  - attività svolta durante le riprese
4. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
5. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
6. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.
7. Per le procedure ivi previste possono essere utilizzati gli allegati fac-simili\*.



ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TIPO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA

- DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE

ELENCO DELLE POSSIBILI E NON ESAUSTIVE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

ESEMPIO

---

Descrizione

Area dell'Ecocentro Comunale;

Aree verdi e parcheggi pubblici o ad uso pubblico;

Luoghi di aggregazione delle vie del centro urbano e dell'abitato delle frazioni;

Aree marginali limitrofe a strade urbane, extraurbane e vicinali;

Pista ciclabile, percorsi pedonali;

Centri storici;

Punti nevralgici della viabilità.

Zone periferiche soggette ad abbandono dei rifiuti;

Zone balneari e montane.

---